

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16.11.2022 –
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRA IL COMUNE DI PIACENZA E LA PROVINCIA DI
RAVENNA.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno _ del mese di __,

tra

il **Comune di Piacenza** (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in Piacenza, Piazza dei Cavalli n.2, (C.F. 00229080338), rappresentato dal Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo _____, domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

e

la **Provincia di Ravenna** (Ente utilizzatore), con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti,2 (C.F.00356680397), rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria, risorse umane, reti e sistemi informativi _____, domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione dell'Atto del Presidente n. _____ del _____, di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

PREMESSO

che l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

che, ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

che tramite la convenzione prevista dall'art. 23 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D. lgs. n.165/2001 e successive modifiche;

che il Comune di Piacenza e la Provincia di Ravenna concordano di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;

che tale soluzione si inserisce in un quadro esigenze analoghe in termini di professionalità in ambito tecnico di sviluppo del patrimonio;

che la dipendente interessata presta il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte della Provincia di Ravenna, della dipendente a tempo determinato del Comune di Piacenza, arch. Sara Saliba, profilo Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e della E.Q.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte della lavoratrice interessata.

ART. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1 aprile 2025 e fino al 30 giugno 2025, termine eventualmente prorogabile previo accordo tra le parti, che potrà essere formalizzato con semplice scambio di corrispondenza, acquisito il consenso del lavoratore.

ART. 3 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente Sara Saliba sarà articolato sulla base del seguente schema:

dal 1 aprile al 31 maggio 2025

- Comune di Piacenza: 18 ore settimanali
 - Provincia di Ravenna: 18 ore settimanali
- per un totale di ore 36;

dal 1 giugno al 30 giugno 2025

- Comune di Piacenza: 24 ore settimanali
 - Provincia di Ravenna: 12 ore settimanali
- per un totale di ore 36.

L'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro saranno concordati dai Responsabili dei Settori interessati, sentita la dipendente.

I due Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza della convenzione.

Il Comune di Piacenza e la Provincia di Ravenna organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro della dipendente è gestito dal Comune di Piacenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Provincia di Ravenna.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dalla Provincia di Ravenna con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. Mensilmente la Provincia di Ravenna trasmetterà al Comune di Piacenza il cartellino orario relativo al mese precedente. La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Piacenza, il quale si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Ravenna le assenze per malattia e per cause analoghe e l'assegnazione di ferie e permessi.

ART. 4 - Ripartizione degli oneri finanziari.

Il trattamento economico spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Piacenza e dalla Provincia di Ravenna, con esclusione della sola indennità ad personam riconosciuta dal Comune di Piacenza, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative secondo l'articolazione oraria indicata nell'art. 2 della presente convenzione. Ogni Ente riconoscerà al dipendente in modo autonomo la retribuzione di posizione legata all'eventuale incarico di elevata qualificazione o alta professionalità.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro della dipendente arch. Saliba saranno erogate in via anticipata dal Comune di Piacenza, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero della quota parte a carico della Provincia di Ravenna, che potrà avvenire anche in un'unica soluzione al termine della convenzione, a fronte di apposita rendicontazione.

Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

Il costo relativo al servizio mensa per la dipendente sarà corrisposto da ciascun ente in relazione alla maturazione del relativo diritto.

L'IRAP sarà anticipata dal Comune di Piacenza il quale, una volta terminata la convenzione, chiederà a rimborso alla Provincia di Ravenna il trattamento economico erogato, i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione e l'Irap.

ART. 5 – Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Piacenza che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia alla Provincia di Ravenna.

ART. 6 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative, anche di uno solo dei due enti, che facciano venir meno i presupposti o la necessità della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

ART. 7 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Piacenza _____

Per la Provincia di Ravenna _____

Per espressione del consenso, Arch. Sara Saliba